

evidente è la incompetenza della giurisdizione ordinaria, dichiarata nella sentenza impugnata

Per questi motivi, rigetta, ecc.

3) 4 luglio 1930 (Giurisprudenza Italiana, Parte I, Sez. I, 31 ottobre 1930, p. 1047).

Rechtsstellung der Syndikate — Auflösung gesetzwidriger Vereine.

1. *Die syndikalischen Vereinigungen niederen und höheren Grades (Syndikate, Föderationen und Konföderationen) sind nicht nur juristische Personen, die Aufgaben von öffentlichem Interesse erfüllen, sondern auch Organe des Staates.*

2. *Die Übergabe des Vermögens eines aufgelösten politisch-wirtschaftlichen gesetzwidrigen Vereines (der regionalen Föderation der Kommunistischen Partei) an die rechtlich anerkannte, nationale Konföderation der faschistischen Syndikate ist in Anbetracht des gleichfalls syndikalischen Charakters und des entsprechenden wirtschaftlichen Zwecks der Konföderation berechtigt.*

Omissis.

Ritenuto che con petizione 7 dicembre 1921 il consiglio di amministrazione del giornale di Trieste *Il lavoratore* nelle persone dei signori Eliso Giuschitz e Mario Jurassa convenne avanti il tribunale commerciale e marittimo di quella città la Compagnia di assicurazioni, Riunione adriatica di sicurezza, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'incendio scoppiato la notte dal 9 al 10 febbraio 1921 nello stabile ove avevano sede la tipografia e gli uffici del giornale, e ciò in virtù del contratto di assicurazione delle macchine tipografiche e del mobilio degli uffici stipulato con polizze 2 e 3 settembre e 5 ottobre 1920.

Alla domanda della parte attrice la Compagnia convenuta eccepì fra l'altro la decadenza dell'azione di indennizzo per omessa denuncia del danno nei tre giorni successivi a quello dell'incendio.

Il tribunale, con sentenza 23 dicembre 1922, accolta quest'eccezione, respinse la domanda. Ma la corte d'appello di Trieste con sentenza 19 gennaio 1924 ritenne l'azione tempestivamente proposta e rimandò la causa al tribunale per la completazione del procedimento e per il giudizio sulle altre eccezioni di rito e di merito.

Il ricorso prodotto dalla Riunione adriatica di sicurezza contro la decisione della corte d'appello fu dalla corte di cassazione rigettato con sentenza 24 giugno 1924. La causa rimase pendente senza ulteriore atteggio sino al 21 maggio 1928 in cui, riassunta e discussa dalla sola parte convenuta in assenza della parte attrice, il cui procuratore aveva rinunciato al mandato, fu decisa dal tribunale con sentenza 1° giugno successivo che pronunciò il rigetto della domanda per il motivo che il giornale *Il lavoratore* era stato organo di proprietà della federazione regionale del partito comunista, e cioè di un'associazione che avendo

a sensi dell' art. 215 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848, cessato di esistere siccome contraria all' ordine nazionale dello Stato, aveva pure perduta la capacità processuale.

Da questa sentenza appellò la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, a mezzo dell' ufficio provinciale di Trieste, dicendosi surrogata in virtù dell' art. 21 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, portante le norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nei beni della disciolta federazione del partito comunista di Trieste, quale associazione di lavoratori. Durante le more del giudizio di appello, il prefetto delle provincie di Trieste emanò decreto 28 giugno 1929, con cui, preso atto che la federazione comunista, già proprietaria del giornale *Il lavoratore*, aveva in seguito al suo scioglimento perduta la capacità processuale, ordinò a sensi dell' art. 215 della legge di pubblica sicurezza la confisca del credito da essa professato in confronto della Riunione adriatica di sicurtà, devolvendolo alla federazione provinciale del partito nazionale fascista onde lo impieghi in opere a favore delle giovani generazioni.

Sebbene la Federazione del partito fascista non si fosse costituita in giudizio per far valere in confronto della Riunione adriatica il diritto alla devoluzione delle ragioni creditorie sulle quali si contende, la corte d'appello, che aveva avuto d'ufficio comunicazione del decreto prefettizio, ritenne col decreto ora impugnato che la devoluzione disposta dal prefetto in favore della federazione del partito fascista fosse di ostacolo ad ammettere la legittimazione attiva nelle medesime ragioni della Confederazione dei sindacati fascisti, quale subingressa in virtù dell' anzidetta disposizione di legge.

Contro il decreto della corte di appello è insorta con ricorso revisionale la Confederazione nazionale dei sindacati rivendicando la veste di subingressa per legge nelle ragioni del consiglio di amministrazione del giornale *Il lavoratore*. Durante la pendenza di questo ricorso lo stesso prefetto emanò un nuovo decreto in data 2 dicembre 1929, comunicato di ufficio alla presidenza della corte d'appello. Preso atto della rinuncia fatta, in favore della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, dalla federazione del partito fascista, dei crediti, ed azioni ad essa devoluti col precedente decreto, il prefetto dichiarò di riconoscere che la successione nei crediti, diritti, ed azioni del giornale *Il lavoratore* spetta alle unioni provinciali dei sindacati fascisti di Trieste, che è quanto dire alla Confederazione nazionale dei suddetti sindacati, e ciò a termini ed effetti dell' art. 21 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. — *Omissis*.

In diritto:

A) Il deposito a titolo di multa prescritto dall' art. 521 cod. di proc. civ. per proporre ricorso in cassazione fu effettuato con un giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la proposizione del ricorso. La tardività del deposito trarrebbe con sè l'inammissibilità dello stesso ricorso, se non dovesse accogliersi la tesi prospettata dalla ricorrente Confederazione, circa il diritto ad essa spettante alla esenzione dall' obbligo del deposito, quale organo dello Stato.

La tesi appare fondata in diritto con riguardo al carattere giuridico proprio così ai sindacati fascisti come, e a più forte ragione, alle rispettive confederazioni, quale si desume dalla legge fondamentale 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro e dalle norme dettate per la sua esecuzione dal regio decreto 1° luglio successivo n. 1130. Manca bensì nei due testi legislativi la qualificazione delle associazioni sindacali sia di grado inferiore (sindacati), che di grado superiore (confederazioni e federazioni), come organi dello Stato. Non vi ha dubbio che nel sistema dello Stato corporativo le associazioni sindacali di ambedue i gradi non sono soltanto enti giuridici che adempiono funzioni di pubblico interesse. Esse coi rispettivi dirigenti costituiscono i quadri della nuova organizzazione mediante la quale si attua il principio della collaborazione di tutte le forze produttive nella economia della nazione. Chiamandoli a funzioni di sovranità mediante il compito ad essi così assegnato, nonchè, quale mezzo al fine, col potere di stabilire e percepire contributi, e, per gli obbiettivi politici del regime, con la designazione dei deputati, lo Stato è venuto ad imprimere ad essi nella misura corrispondente alle loro funzioni quel carattere che è proprio dei suoi organi.

B) Nella indagine sulla legittimazione attiva della Confederazione dei sindacati che ha preso il posto dell'originario attore, consiglio di amministrazione del giornale *Il lavoratore*, si affaccia per prima la questione sollevata dalla parte convenuta sulla mancata indicazione dei componenti il detto consiglio e sul carattere giuridico della società da esso rappresentata. Alla eccezione rispose virtualmente il tribunale nella seconda fase del procedimento osservando che la petizione è stata proposta dalla federazione regionale del partito comunista a mezzo degli amministratori del giornale, che ad essa apparteneva; ente di fatto non fornito di alcun riconoscimento che le conferisse capacità giuridica, tale però, secondo la dottrina, da essere ammesso a stare in giudizi e ad esplicare un'attività di diritto privato a mezzo dei propri rappresentanti od amministratori in virtù del mandato ad essi conferito a norma dello statuto o delle regole poste a base della associazione, purchè il fine delle loro attività fosse lecito. Soggiunse il tribunale che ciò avrebbe potuto dubitarsi per la federazione comunista a causa delle idee e del programma del partito; ma non venne su questo punto ad alcuna conclusione rispetto al momento della proposizione dell'azione (dicembre 1921). D'altra parte la convenuta Riunione adriatica, per lo stesso motivo che non si era fatta scrupolo di stipulare un importante contratto di assicurazione con gli amministratori di un giornale che notoriamente dalla data della liberazione della Venezia Giulia in poi, attraverso le fluttuazioni verificatesi in seno ai partiti socialista e comunista dei quali era stato l'organo, si era mantenuto costantemente ostile alla causa nazionale, non aveva osato di portare la questione della legittimazione attiva della parte attrice sul terreno della indegnità o della incapacità giuridica delle persone o degli enti assicurati. L'eccezione sarebbe stata priva di serietà sotto un regime nel quale agli

esponenti dei partiti antinazionali era schiuso l'adito perfino alle più alte cariche dello Stato.

Bensì nella fase del procedimento svoltosi nel 1928 il tribunale aveva potuto legittimamente, richiamandosi allo scioglimento delle associazioni contrarie all'ordinamento nazionale dello Stato, e alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza affermare che in seguito appunto a questi avvenimenti si era verificata nel corso del giudizio la perdita della capacità processuale della attrice.

C) Una seconda questione riguarda la veste che assume la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, di successore legittimo nel patrimonio della federazione regionale comunista, costituito dalla ragione creditoria verso la convenuta Riunione adriatica in base all'art. 21 delle norme giuridiche per l'attuazione della legge 3 aprile 1926. L'equivoco in cui fu tratta la corte d'appello dal decreto 28 giugno 1929 del prefetto, che, pronunciando la confisca della suddetta ragione creditoria, ne fece devoluzione a profitto della federazione del partito fascista, è stato chiarito dal nuovo decreto dello stesso prefetto, che riconobbe spettare la successione nel credito alla Confederazione dei sindacati a termini appunto del citato art. 21.

Ora adunque la Confederazione rivendica la successione nella ragione creditoria per un doppio titolo: 1° per la confisca del patrimonio della federazione comunista, ultima proprietaria del giornale *Il lavoratore* e per la devoluzione fattane dal prefetto in favore di essa Confederazione; 2° per il carattere sindacale della federazione comunista, costituita, nella quasi totalità dai lavoratori della provincia di Trieste, i quali per mezzo della stessa federazione e del giornale, il cui titolo era pure un programma di sindacalismo perseguivano, insieme alle finalità d'ordine politico che ne hanno determinato lo scioglimento, scopi di tutela degli interessi economici delle varie categorie del ceto operaio. Il primo titolo basterebbe a legittimare la pretesa della Confederazione dei sindacati fascisti di fare propria la ragione creditoria della disciolta federazione comunista, non potendosi dubitare della potestà conferita all'art. 215 della legge di pubblica sicurezza al prefetto di pronunciare in qualunque momento la confisca dei beni delle associazioni disciolte per avere svolta una attività contraria all'ordinamento nazionale dello Stato: potestà il cui esercizio logicamente importa che sia rimesso al prudente arbitrio dello stesso prefetto di dare ai beni dell'associazione disciolta quella destinazione che può apparire più consentanea agli interessi morali e materiali della collettività; salvo che ai beni dell'ente in base a particolari disposizioni di legge non si debba dare una specifica destinazione.

D) Si assume dalla ricorrente Confederazione che questa è appunto l'ipotesi raffigurata nel secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 1° luglio 1926, richiamato dall'art. 38 per le associazioni sindacali di grado superiore, ossia per le federazioni o confederazioni, comprensive di una serie di sindacati.

Dispone il comma, che «i beni comunque spettanti ad asso-

ciazioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926 (scopi adunque sindacali) sono devoluti di diritto alle associazioni costituite per gli stessi scopi a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori tutte le volte che la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte dell'associazione legalmente riconosciuta».

Si è obiettato dalla parte convenuta che la defunta associazione di fatto proprietaria del giornale *Il lavoratore*, federazione regionale, prima socialista, indi comunista, non aveva nulla di comune coi sindacati e coi rapporti collettivi del lavoro e tanto meno con le associazioni sindacali costituite per gli scopi della legge 3 aprile 1926, e che ancor meno è dato affermare che la maggioranza dell'associazione di fatto sia entrata a far parte delle varie associazioni sindacali di lavoratori, la cui riunione ha dato vita alla Confederazione rivendicante la successione nella ragione creditoria.

La duplice obiezione trova la sua piena confutazione nel decreto 2 dicembre 1929 del prefetto di Trieste, che col riconoscere alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti di Trieste la successione nelle ragioni del giornale *Il lavoratore*, che è quanto dire della disciolta associazione di fatto proprietaria del giornale, «ai termini e agli effetti dell'art. 21 del regio decreto 1° luglio 1926», ha implicitamente affermato il carattere sindacale della associazione disciolta, la quale affermazione del resto non aveva bisogno di particolare documentazione, perchè è di pubblico dominio il fenomeno verificatosi negli ultimi decenni, in regime di economia liberale, della costituzione dei sindacati operai facenti capo alle camere del lavoro e ad altre organizzazioni, le quali, asservite ai partiti politici antinazionali, miravano ad attuare mediante scioperi, boicottaggi ed altre forme di violenza e di intimidazione in confronto dei datori del lavoro e dei detentori della ricchezza, più che l'auto-difesa degli interessi di classe, la graduale confisca a proprio profitto, delle fonti stesse della produzione. Comunque, al passaggio della organizzazione dei lavoratori di Trieste al partito comunista, avvenuto notoriamente prima dell'inizio della lite, dovrebbe pur sempre attribuirsi l'effetto di una accentuazione dell'originario carattere sindacalista della organizzazione, con riguardo agli obiettivi politico-sociali del comunismo. Nessun dubbio che, politica a parte e a parte pure i diversi mezzi posti in opera per l'attuazione, vi sia stata identità sostanziale, si intende non solo generica ma parziale, degli scopi della federazione regionale comunista di Trieste che doveva comprendere la quasi totalità delle maestranze di lavoro della regione per la tutela degli interessi economici di classe, con gli scopi corrispondenti dei sindacati fascisti delle stesse maestranze, ora raccolti nella confederazione provinciale. Che concorra anche il secondo requisito per la devoluzione dei beni delle vecchie alle nuove organizzazioni che cioè il passaggio della maggioranza dei soci della vecchia federazione comunista a far parte della nuova Confederazione dei sindacati fascisti si sia verificato, è dato presumere trattandosi di un fenomeno che si

rappresenta siccome il portato del naturale, inevitabile adattamento delle singole collettività dinanzi alle nuove esigenze dell'attuale regime, adattamento imposto da una visione realistica dell'interesse individuale, e ciò tanto più ha dovuto verificarsi in una regione come quella della Venezia Giulia, che ancor prima della liberazione vantava organizzazioni operaie numerose ed agguerrite nella difesa degli interessi di classe, l'indice delle cui ingenti forze contributive è acquisito nella causa dal valore del materiale mobile del proprio organo, assicurato presso la parte convenuta per oltre un milione di lire.

È d'uopo pertanto in riforma del decreto della corte d'appello riconoscere la legittimazione attiva della Confederazione dei sindacati fascisti quale subingressa nella ragione creditoria fatta valere in confronto della convenuta Riunione adriatica di sicurezza dalla disciolta federazione regionale del partito comunista e per essa dal consiglio di amministrazione del giornale *Il lavoratore*.

Per questi motivi, revoca, ecc.

b) Corte d'Appello di Milano.

20 marzo 1930 (Giurisprudenza Italiana, Parte I, Sez. II, 1931 p. 51).

Rechtsstellung der syndikalen Vereinigungen — Angestellte der Syndikate und Konföderationen.

1. *Die syndikalen Vereinigungen sind Körperschaften öffentlichen Rechts.*

2. *Die Angestellten der Syndikate sind als Beamte anzusehen.*

3. *Streitigkeiten über das Rechtsverhältnis zwischen den Syndikaten und ihren Angestellten gehören zur Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte.*

Omissis.

Che le associazioni professionali (o sindacali) legalmente riconosciute secondo la legge 3 aprile 1926 siano enti o persone giuridiche pubbliche risulta certo dalla legge stessa ed è ormai principio non contestato.

Si ritiene da alcuni che l'elemento costitutivo e caratterizzatore della pubblicità dell'ente sia la attribuzione ad esso del potere d'imperio.

Altri, con criterio più rigorosamente giuridico ed esatto, ritiene che l'elemento caratteristico e differenziale dell'ente pubblico debba ricercarsi nella sua destinazione a fini di interesse pubblico, che lo Stato ritiene anche fini proprii, e per cui considera l'ente pubblico come attivo anche nel proprio interesse, e perciò ha interesse e vuole e cura che l'ente persegua e raggiunga i detti fini. Il potere o potestà d'imperio è più un mezzo dato all'ente perchè possa meglio conseguire i suoi fini; e quindi è conseguenza e non causa della natura pubblica dell'ente.

Or questi elementi ricorrono sicuramente per il sindacato legalmente riconosciuto, costituito secondo la legge 3 aprile 1926.

Lo Stato fascista, nella sua vasta opera di ricostruzione e riorganizzazione, assunse anche il compito altissimo di affrontare quel problema fondamentale della vita moderna che è la così detta questione sociale, la questione cioè dei rapporti fra capitale e lavoro, che da oltre un secolo